


-5025/10



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Responsabilità civile, p.a. da provvedimento illegittimo, giurisdizione
--

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA	- Primo Presidente f.f. -	R.G.N. 7199/2009
Dott. ENRICO PAPA	- Presidente di Sezione -	Cron. 5025
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI	- Consigliere -	Rep. 1753
Dott. PASQUALE PICONE	- Rel. Consigliere -	Ud. 09/02/2010
Dott. FRANCESCO FELICETTI	- Consigliere -	PU
Dott. ETTORE BUCCIANTE	- Consigliere -	
Dott. MAURA LA TERZA	- Consigliere -	
Dott. ULPIANO MORCAVALLO	- Consigliere -	
Dott. FRANCESCO TIRELLI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7199-2009 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

contro

PAGLIONI ELIO (PGLLEI36C021653V), elettivamente

2010

103

domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio dell'avvocato STUDIO LEGALE MODENA-SCHWARZENBERG, rappresentato e difeso dall'avvocato MODENA ROBERTO, per delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** (-

avverso la sentenza n. 1190/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

uditi gli avvocati Giustina NOVIELLO dell'Avvocatura Generale dello Stato, Roberto MODENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, A.G.A.

Premesso in fatto

1. Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2002, Elio Paglioni, già dipendente del Ministero della difesa con il grado di maresciallo maggiore dell'Arma dei carabinieri, chiese al Tribunale di Milano la condanna del Ministero al risarcimento dei danni che gli aveva cagionato il collocamento in congedo disposto con provvedimento in data 8.10.1994, provvedimento annullato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato il 2.6.1998.
2. L'adito Tribunale, affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla controversia, condannò il Ministero al pagamento di € 23.737,75 a titolo di risarcimento del danno. La sentenza della Corte di appello di Milano, della quale si domanda la cassazione, ha rigettato l'appello dell'amministrazione.
3. Limitatamente a quanto rileva nel giudizio di cassazione, l'appello del Ministero in punto di difetto di giurisdizione ordinaria è ritenuto infondato perché era stata proposta un'azione di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, non inerente perciò al rapporto di impiego pubblico, responsabilità per la quale la competenza del giudice amministrativo era prevista soltanto in via accessoria rispetto alla sua giurisdizione di legittimità o esclusiva; ed ancora osservando che all'epoca della formazione del giudicato amministrativo non era consentito proporre l'azione risarcitoria dinanzi alla giurisdizione amministrativa.
4. Il ricorso del Ministero si articola in unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso Elio Paglioni.

Ritenuto in diritto

1. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7, lett. C), della legge n. 205 del 2000, perché la competenza del giudice amministrativo sulla domanda, proposta dopo l'entrata in vigore della l. n. 205/2000, di risarcimento del danno cagionato da provvedimento illegittimo sussiste anche se proposta separatamente da quella di annullamento dell'atto, restando irrilevante la data del giudicato di annullamento. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto se spetti alla cognizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo proposta dopo l'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, restando irrilevante la conclusione del giudizio amministrativo di annullamento in epoca precedente la predetta data.

2. Il ricorso è fondato, dovendosi dare risposta affermativa al quesito di diritto

3. La domanda di risarcimento del danno è stata proposta dinanzi al giudice ordinario in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, il cui art. 7 ha introdotto il nuovo testo dell'art. 7, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: *Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali...*

La verifica della conformità a legge del provvedimento di collocamento in congedo spettava alla competenza del giudice amministrativo, dinanzi al quale in effetti è stato impugnato. L'illegittimità del provvedimento in questione è alla base della pretesa risarcitoria consequenziale azionata (danni patrimoniali e non cagionati proprio dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego).

4. In relazione a talune argomentazioni del controricorrente, si osserva che non rileva, ai fini della determinazione della giurisdizione, il problema se il provvedimento sia ascrivibile alla categoria degli atti autoritativi, ovvero a quella degli atti “paritetici” adottati nell’ambito dei diritti e degli obblighi nascenti dal rapporto di pubblico impiego, siccome, anche nella seconda evenienza, la pretesa risarcitoria consequenziale andrebbe collocata nell’ambito della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, che conserva alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3 (nei quali rientra il rapporto di impiego in oggetto), “ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

5. La tesi, poi, secondo la quale la giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria dei danni cagionati da provvedimento illegittimo sussisterebbe unicamente nel caso di proposizione nell’ambito dello stesso giudizio di annullamento dell’atto, non è conforme al dettato normativo.



Le Sezioni unite della Corte (vedi, tra le più recenti, Cass. S.u. 23 dicembre 2008, n. 30254), enunciano il principio secondo il quale, proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. L’attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria, in caso di esercizio illegittimo della funzione pubblica, presuppone che quella tutela sia esercitata con la medesima

ampiezza, sia per equivalente sia in forma specifica, che davanti al giudice ordinario e, per altro verso, che spetta, in linea di principio, al titolare dell'interesse sostanziale leso, nel caso in cui alla tutela risarcitoria si aggiunga altra forma di tutela (ad es., quella demolitoria), scegliere a quale far ricorso al fine di ottenere ristoro al pregiudizio.

Sulla base di questo principio, la giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria sussiste sia che l'azione venga proposta congiuntamente a quella di annullamento del provvedimento, sia che si promuova, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, un separato giudizio per ottenere la tutela risarcitoria.

6. Pertanto, in base alle considerazioni svolte il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e dichiarata la giurisdizione amministrativa sulla controversia. La causa è rimessa al Tribunale regionale amministrativo competente.


7. La soluzione data alla questione di giurisdizione dal giudice di primo grado e da quello di appello costituisce giusto motivo per compensare per l'intero le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte di cassazione, a Sezioni unite, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione amministrativa sulla controversia, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente; compensa per l'intero le spese del giudizio di cassazione,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione del 9 febbraio 2010.


Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



9.2.10.n.3.r.g.7199.09

6

Depositate in Cancelleria
- 3 MAR. 2010
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

